

Sezione: PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO

Esito: SENTENZA

Numero: 281

Anno: 2018

Materia: RESPONSABILITA'

Data pubblicazione: 09/07/2018

REPUBBLICA ITALIANA 281/2018
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott. Enzo ROTOLO	Presidente
Dott.ssa Pina Maria Adriana LA CAVA	Consigliere
Dott.ssa Elena TOMASSINI	Consigliere
Dott.ssa Adelisa CORSETTI	Consigliere relatore
Dott.ssa Rossella CASSANETI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sugli appelli in materia di responsabilità, iscritti ai numeri **53009-I-C/A e 53131-I-C/A** del Registro di segreteria;

avverso

la sentenza della Sezione Giurisdizionale Regionale per la Lombardia n. 117/2017, pubblicata il 17 luglio 2017;

promossi da

AIPA S.P.A. Agenzia Italiana per Pubbliche Amministrazioni in liquidazione e in amministrazione straordinaria (53009-I-C/A)(C.F./P.I. 016227960154), in persona del legale rappresentante pro tempore Commissario Straordinario Prof. Avv. Bruno Inzitari, rappresentata e difesa, come da verbale n. 14 del Comitato di Sorveglianza AIPA S.p.A. del 23 ottobre 2017 e da mandato in calce all'atto, dall'avv. Stefano Soncini (C.F. SNCSFN60S08F205N) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gabriele Di Paolo (C.F. DPLGRL62A29E329W) in Roma, Viale Liegi 35/B (PEC: gabrieledipaolo@ordineavvoeatiroma.org e fax 06.8080731);

contro

PROCURATORE REGIONALE presso la Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia;

SANTUCCI Daniele, nato a Milano il 28 marzo 1949, residente in Via Bonè, n. 10 – 21010 Castelveccana (VA) - CF. SNTDNL49C28F205K, rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dall'avv. Vittoria Luciano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano Via B. Verro n.14;

BADIALI Maria Grazia, nata a Luino (VA) in data 30 settembre 1955, residente in via Europa n. 20 - 21010 Castelveccana (VA), CF. BDLMGR55P70E734J, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Liguori del Foro di Milano, PEC luigi.liguori@milano.pecavvocati.it ed elettivamente domiciliata in Roma, Piazza dei Martiri di Belfiore, n. 4, presso lo studio dell'Avv. Lucrezia Riccio, (CF: RCCLRZ71R66F839Y), con indicazione dei seguenti recapiti: fax 06 324 07 30 e PEC lucreziariccio@ordineavvocatiroma.org;

E

PROCURATORE REGIONALE presso la Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia (53131-I-C/A);

contro

AIPA S.P.A. Agenzia Italiana per Pubbliche Amministrazioni in liquidazione e in amministrazione straordinaria;

SANTUCCI Daniele;

BADIALI Maria Grazia.

VISTO l'atto d'appello;

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, all'udienza del 31 maggio 2018, il Consigliere relatore Adelisa Corsetti, l'Avv. Stefano Soncini per l'appellante AIPA, l'avv. Luigi Liguori per l'appellata BADIALI e il V.P.G. Cons. Sabrina D'Alesio.

FATTO

Con la sentenza in epigrafe, la Sezione regionale per la Lombardia ha condannato la società AIPA (Agenzia Italiana Pubbliche Amministrazioni) S.p.A. e il sig. Daniele SANTUCCI, ex Presidente del Consiglio di amministrazione di tale società, in solido tra loro, a risarcire il complessivo danno di euro 1.475.999,75, da suddividersi in favore di 216 Comuni della Lombardia specificamente indicati, nonché a risarcire l'ulteriore danno di euro 387.965,08 in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio; al contrario, ha rigettato la domanda della Procura nei confronti della Sig.ra Maria Grazia BADIALI, sorella unilaterale del SANTUCCI nonché amministratore unico di AIPAGEST S.r.l. (proprietaria del 99,9% delle azioni di AIPA, anch'essa riconducibile al SANTUCCI). Prima del giudizio era stata accolta una istanza di sequestro conservativo nei confronti di AIPA e dei sig.ri SANTUCCI e BADIALI con ordinanza n. 83/2015 del 25 giugno 2015.

La sentenza interviene a valle di un'ipotesi accusatoria più ampia, nella quale la Procura ravvisava nei confronti dei convenuti un'ipotesi di responsabilità contabile - consistente nella dolosa illecita gestione della riscossione di somme a titolo di imposta comunale di pubblicità e diritti di affissione (ICP e DA), finalizzata alla distrazione ed alla conseguente indebita appropriazione di detto denaro pubblico – ed imputava il danno ai convenuti nella loro qualità di agenti contabili di diritto (AIPA) e di fatto (SANTUCCI e BADIALI); danno che era stato quantificato in complessivi 3.063.155,49 euro, nei confronti di 460 Comuni della Lombardia, ed in ulteriori 786.443,31 euro verso l'Erario.

L'atto della Procura regionale prende le mosse dalle indagini compiute nel procedimento penale n. 1201/2014 R.G.N.R. e dalle ulteriori indagini delegate dal P.M. contabile, esitate con relazione della Guardia di finanza, Compagnia di Lecco, in data 25 marzo 2015, da cui è emerso che l'AIPA S.p.A., per mezzo del suo amministratore unico Sig. SANTUCCI, in esecuzione dei rapporti di concessione in atto con i Comuni della Lombardia specificati in citazione, riscuoteva le imposte di pubblicità e di affissione versate dai soggetti passivi, ma che dirottava parte di queste su un conto corrente di UNIPOL BANCA di Varese (IBAN IT84J0312710800CC1770000651), intestato ad AIPA e gestito dal SANTUCCI in qualità di amministratore della società. Tale conto era tenuto estraneo alla contabilità ufficiale della società, con la conseguenza che le imposte ivi riscosse non venivano rendicontate né versate ai Comuni, titolari delle stesse. A seguito delle indagini effettuate dalla

Banca d'Italia ai sensi della normativa antiriciclaggio (artt. 41 e ss., d.lgs. n. 231/2007), il SANTUCCI nel 2011 ha chiuso il conto UNIPOL di Varese ed ha acceso un conto presso la BARCLAYS BANK di Milano, Viale Certosa (IBAN IT13M030510164300031050064), anch'esso tenuto estraneo alla contabilità ufficiale della società, in cui venivano fatti affluire, analogamente a quanto era avvenuto in precedenza per il conto UNIPOL di Varese, imposte di pubblicità e affissioni versate dai contribuenti. Anche per le imposte riscosse su tale conto, generalmente con bonifici, non veniva effettuata la dovuta rendicontazione, né il prescritto versamento a favore dei Comuni soggetti attivi delle imposte stesse.

I fondi affluiti dal 2008 al 2013 sui predetti conti correnti sono stati per lo più distratti mediante prelievi sia in contanti sia mediante altri mezzi di pagamento, relativi a spese personali o, comunque, riferibili al SANTUCCI, spesso non inerenti all'attività di impresa svolta da AIPA.

Allo scopo era stata creata una vera e propria gestione extra contabile, mediante alterazione del programma informatico gestionale della società, configurato in modo che fosse indicata, come data di pertinenza della rendicontazione, l'anno 2051 o altra data precedente all'anno di riscossione. Ciò al duplice scopo di evitare che le imposte venissero rendicontate ai Comuni (i quali, di conseguenza, non avrebbero potuto verificare la loro effettiva riscossione) e di tenere indenni i contribuenti, in realtà adempienti, dagli atti di accertamento e dai conseguenti provvedimenti di riscossione coattiva. Con successive 12 informative, depositate il 9 aprile 2015, la G.d.F. provvedeva ad individuare per ciascuna provincia lombarda i Comuni impositori danneggiati, indicando, altresì, gli importi di pertinenza per ciascun ente negli anni 2008-2013 (atto di citazione, pag. 4).

Dall'indagine della G.d.F. di Lecco sono scaturite ulteriori ipotesi di responsabilità contabile perseguibili dalle Procure giurisdizionali regionali competenti per territorio.

Infatti, la ricostruzione della G.d.F. evidenziava imposte riscosse e non versate per complessivi 6.906.600,85 euro, di cui la parte preponderante riconducibile agli Enti locali sul territorio nazionale (euro 6.120.157,54, di cui 3.063.155,49 afferenti ai 460 Comuni della Lombardia), mentre la residua somma di euro 786.443,31 (6.906.600,85 - 6.120.157,54), in difetto di imputazione, veniva attribuita all'Erario.

La sentenza n. 117/2017, che ha accolto parzialmente le richieste della Procura regionale, è stata censurata dall'AIPA per i seguenti motivi:

- 1)** mancata considerazione della intervenuta dichiarazione di insolvenza e apertura della procedura di amministrazione straordinaria in pendenza del giudizio in primo grado, circostanze che determinerebbero, da un lato, la sopravvenuta inefficacia del sequestro conservativo autorizzato con ordinanza n. 83/2015 o, comunque, l'improcedibilità della relativa domanda (e, quindi, la necessità di annullamento/revoca del pignoramento) e, dall'altro, l'inopponibilità della sentenza n. 117/2017 e, quindi, del sequestro conservativo convertito in pignoramento, nei confronti dell'Amministrazione straordinaria, nel pieno rispetto del principio della *par condicio creditorum*;
- 2)** in via pregiudiziale: difetto di giurisdizione della Corte dei conti, in quanto l'azione della Procura sarebbe stata svolta, surrogando il diritto dei Comuni nei confronti del concessionario, nei confronti del SANTUCCI che avrebbe agito con comportamento attribuibile esclusivamente al medesimo, senza coinvolgere la persona giuridica rappresentata. Di qui l'impedimento

della Procura regionale presso la Corte dei conti ad agire nei confronti di AIPA poiché tale società non avrebbe commesso in via diretta e con responsabilità propria alcun illecito contabile;

3) omessa pronuncia sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva di AIPA. Il rapporto di immedesimazione organica sarebbe stato reciso dalle condotte penalmente rilevanti del sig. SANTUCCI che, pertanto, dovrebbe rispondere in proprio, a titolo di diretta responsabilità contabile, quale agente contabile di fatto, avendo agito come un semplice privato per un fine strettamente personale ed egoistico, assolutamente estraneo all'amministrazione. Ciò sarebbe provato dal sistema di dirottamento delle somme destinate ad AIPA verso i conti correnti "fantasma", correlato alla dolosa manomissione del programma di registrazione dei pagamenti, che avrebbe permesso al SANTUCCI, coadiuvato soggetti che operavano sotto la sua sfera di influenza, di agire tenendo AIPA - e i relativi enti impositori - all'oscuro di qualsivoglia movimento anche e soprattutto contabile. La stessa legge n. 231/2001, recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, preciserebbe che la responsabilità a carico dell'ente per l'operato degli amministratori si configura esclusivamente quando gli stessi abbiano agito nell'interesse dell'ente e al fine di procurare alla società un vantaggio mentre l'ente non risponderebbe se gli amministratori hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi;

4) nel merito, assenza di responsabilità di AIPA nella causazione del danno. In particolare, si deduce: a) l'errata condanna di AIPA in via solidale con il sig. SANTUCCI, avendo la condotta dolosa del Sig. SANTUCCI interrotto qualsivoglia nesso di immedesimazione organica con l'attività svolta da AIPA, non sussistendo gli estremi della *culpa in eligendo* o *culpa in vigilando* in capo alla società di riscossione; b) la necessità, in caso di eventuale responsabilità della società, di una proporzionale riduzione del risarcimento del danno rispetto al SANTUCCI, non avendo la società agito con dolo e/o colpa grave, né conseguito un illecito arricchimento;

5) erroneità della sentenza sotto il duplice profilo dell'accertamento della *causa petendi* e della qualificazione del *petitum*, non risultando in base a quale titolo AIPA dovrebbe procedere al versamento delle somme accertate quale risarcimento del danno erariale, pur in misura identica ai tributi non versati. La Corte dei conti avrebbe, infatti, disposto il versamento dei tributi spettanti ai Comuni determinando una situazione in cui, dovendo i creditori comunque seguire le regole della procedura concorsuale in corso mediante ammissione allo stato passivo, si verificherebbe una duplicazione del debito.

Avverso la medesima sentenza ha, altresì proposto appello la Procura Regionale, per i seguenti motivi:

1. Con il primo motivo di appello si censura il **capo 9** della sentenzaimpugnata, con cui il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda attrice nei confronti di BADIALI Maria Grazia, che si era ingerita nella gestione e nel maneggio dei tributi (ICP e DA) che i contribuenti pagavano alla concessionaria della riscossione AIPA S.p.A. In virtù della delega ad operare sul conto corrente UNIPOL, la BADIALI, ingerendosi nella gestione dell'attività di riscossione, ha avuto diretto maneggio di somme pubbliche, prima con la materiale apprensione degli assegni inviati presso la sede di AIPA S.p.A. dai contribuenti e versamento degli stessi in un conto corrente "fantasma" sconosciuto alla contabilità ufficiale di AIPA S.p.A; poi disponendo della provvista economica confluita sul predetto conto corrente a favore del fratello SANTUCCI Daniele o di soggetti a questo riferibili, con una movimentazione

diretta di somme pari a euro 1.508.492,00. La sentenza ha ritenuto l'assenza di consapevolezza della BADIALI dell'intento fraudolento del fratello mentre, ad avviso dell'Organo requirente, andrebbero considerati molteplici elementi, quali la stretta parentela con SANTUCCI Daniele, presidente del CdA di AIPA S.p.A., e le cariche di Presidente del CdA e poi di Amministratore Unico ricoperte dalla BADIALI in AIPAGEST S.r.l., circostanze che consentono di attribuire alla condotta della BADIALI un elevato grado di autonomia gestoria.

2. Con il secondo motivo di appello si censurano i **capi 11 e 12** della sentenza impugnata, con cui il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda attrice con riferimento agli importi dell'ICP e dei DA riferibili a rapporti concessori c.d. "a canone fisso" distratti su conti correnti UNIPOL e BARCLAYS, senza neppure procedere ad individuarne specificamente l'importo. Il ragionamento della Sezione regionale, secondo cui il pagamento del canone fisso renderebbe "*sostanzialmente irrilevante, dal punto di vista dell'Ente locale, la specifica entità dell'ICP riscossa dal concessionario stesso*", considerato che i maggiori introiti, transitati sui conti UNIPOL o BARCLAYS, nessun diretto beneficio economico avrebbero potuto portare al singolo Comune, proprio perché "*già contrattualmente soddisfatto dalla percezione del canone fisso*", sarebbe viziato dalla carenza di un requisito essenziale, dato dalla corretta rendicontazione degli introiti confluiti nei conti UNIPOL e BARCLAYS; evenienza, nella specie, non dimostrata ed anzi smentita dalla stessa convenuta AIPA, nella memoria depositata il 5 maggio 2016.

3. Con il terzo motivo di appello, la Procura regionale impugna la sentenza, nel **capo n. 13**, che rigetta parzialmente la domanda attrice concernente le imposte (ICP e DA) illecitamente distratte su conti correnti UNIPOL e BARCLAYS, scomputando dalla posta di danno l'aggio pattuito nei rapporti concessori "a minimo garantito". Ritiene, al riguardo non sostenibile che l'agente della riscossione, in merito a somme dolosamente occultate agli enti impositori, abbia comunque diritto al corrispettivo costituito dall'aggio eccedente il minimo garantito e che, pertanto, debba essere condannato a corrispondere esclusivamente l'imposta residua. Ne deriva che la somma complessiva di tributi, che rappresenta il "debito contabile", distratta attraverso i due citati conti correnti risulta pari ad euro 6.906.600,85 (di cui 3.063.155,49 di pertinenza di 460 Comuni impositori siti nella Regione Lombardia).

4. Con il quarto motivo di appello, la Procura regionale censura il **capo 14** della sentenza in esame, che accoglie solo in parte la domanda attorea concernente l'importo di euro 786.443,31. Trattasi delle somme per ICP e DA illecitamente distratte sui conti correnti UNIPOL e BARCLAYS per il periodo 2008-2013, che AIPA S.p.A. non è stata in grado di imputare (neppure ex post) a nessun ente locale, mancando ogni documentazione contabile cui fare riferimento. Il danno è stato in prime cure rideterminato nella minore somma di euro 387.965,08, sulla base degli stessi assunti già denunciati nei precedenti motivi di appello.

Il Procuratore regionale, in conclusione, chiede, in riforma della sentenza n. 117/2017, di condannare in solido al risarcimento del danno erariale, pari a complessivi euro 3.849.598,80 (3.063.155,49 + 786.443,31) oltre rivalutazione ed interessi, AIPA S.p.A. e SANTUCCI Daniele per l'intero e BADIALI Maria Grazia fino all'importo di euro 1.508.492,00.

In data 12 aprile 2018 l'AIPA ha depositato una comparsa di costituzione e rispostanel giudizio di appello incidentale promosso dalla Procura Regionale,

ribadendo la correttezza di tutti gli incassi transitati sui conti gestiti e conosciuti da AIPA. In merito agli introiti di cui è causa, la sentenza avrebbe poi correttamente evidenziato che nei contratti in cui era operante la clausola del c.d. canone fisso, regolarmente pagato da AIPA ai Comuni alle previste scadenze, l'eccedenza rispetto al canone fisso, pur derivando dalla riscossione di imposte, si qualificerebbe come un'entrata di tipo privatistico che spettava ad AIPA quale corrispettivo per la propria attività, alla quale non può essere riconosciuta natura di imposta. Analogamente dovrebbe essere ritenuto per l'aggio (percentuale contrattualmente spettante alla società concessionaria), nei contratti ove è previsto il c.d. "minimo garantito".

Secondo l'AIPA, infine, la richiesta di condanna formulata dalla Procura Regionale sarebbe errata poiché, al pari della sentenza di prime cure (*supra*, motivo di appello n. 5), espone la società al rischio di duplicazione del debito, in quanto i Comuni potrebbero richiedere oltre al pagamento del risarcimento del danno di cui è causa, anche il versamento di somme a titolo di imposte non versate nelle loro casse, nell'ambito della procedura concorsuale.

In data 16 aprile 2018 la Sig.ra Maria Grazia BADIALI ha depositato una memoria con la quale contesta la consapevole partecipazione come agente di fatto alle appropriazioni erariali controverse. La sua estraneità emergerebbe anche dall'inchiesta penale che ha coinvolto il solo SANTUCCI. Inoltre, quanto all'elemento soggettivo, ribadisce che la sua condotta è stata inconsapevole. Nessuna valenza potrebbe essere data al riconoscimento della responsabilità in capo alla Sig.ra BADIALI da parte della Corte dei conti dell'Emilia-Romagna, con sentenza n. 186/2017. L'odierna appellata, infatti, non aveva potuto partecipare a quel giudizio per difficoltà economiche.

La Procura generale, nell'atto depositato il 26 aprile 2018, ha contestato i motivi di appello proposti da AIPA. In particolare, l'Organo requirente ha:

1. escluso ogni valore impediente alla sopravvenuta apertura della procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 48, d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, sulla base della consolidata giurisprudenza contabile e di legittimità;
2. ritenuto la pienezza della giurisdizione contabile in materia di responsabilità contabile, in forza dell'applicabilità, nella specie, dell'art. 178, comma 1, lett. a), r.d. n. 927/1924, che qualifica come agenti contabili gli incaricati, a norma delle disposizioni organiche di ciascuna amministrazione, della riscossione delle entrate e del loro versamento nelle casse dell'amministrazione medesima;
3. escluso la carenza di legittimazione passiva della concessionaria, parte contraente delle convenzioni per la riscossione e, quindi, soggetto responsabile nei confronti dei Comuni, nonché intestataria dei conti correnti "fantasma". In ordine all'assorbente responsabilità del SANTUCCI, la Procura generale ha richiamato l'autonomia del giudizio di responsabilità dal giudizio penale in esito al quale è stata emessa sentenza di condanna per peculato nei confronti del medesimo.

Le considerazioni di merito sono svolte in relazione ai motivi di appello del Procuratore regionale, tenuto conto che non sarebbe dimostrato che AIPA (contabile di diritto), unitamente a SANTUCCI e BADIALI (contabili di fatto) abbiano assolto ai propri compiti, *in primis* a quello di rendicontazione e poi di indicazione specifica delle poste che a loro avviso, avrebbero diritto di trattenere.

Il giudizio, chiamato all'udienza del 3 maggio 2018, è stato rinviato all'udienza

odierna, nel corso della quale l'Avv. Sencini, per AIPA, ribadisce che la società è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria nelle more della decisione sull'impugnazione. Tale procedura è ritenuta incompatibile con il sequestro confermato in primo grado, per la necessità di lasciare i beni a disposizione dei creditori e, in ogni caso, il provvedimento cautelare sarebbe stato autorizzato per un importo superiore a quello per cui vi è condanna. Tra le questioni pregiudiziali, richiama l'attenzione sul difetto di giurisdizione, ritenendo che la sede civile sia la più idonea per la soddisfazione della pretesa dei Comuni nei confronti dell'AIPA, società da ritenere, comunque, indenne da responsabilità per l'interruzione del rapporto di immedesimazione organica a causa della condotta delittuosa del SANTUCCI. In via subordinata, chiede la conferma della sentenza gravata, che appare corretta nella parte in cui va a decurtare dal danno complessivo gli importi spettanti alla società, a titolo di canone fisso o di aggio, indipendentemente dalla rendicontazione delle relative somme. Infine, rileva che, a norma del d.lgs. n. 174/2016 (art. 191 c.g.c.), non sono previste le conclusioni della P.G. e la costituzione in appello delle parti avviene secondo le modalità previste per il giudizio di primo grado.

Il P.M., dopo aver precisato che l'atto è stato depositato in esecuzione del primo decreto presidenziale, ha richiamato la giurisprudenza consolidata sulla compatibilità tra procedura di amministrazione straordinaria e giudizio di responsabilità. In relazione al sequestro confermato in primo grado, ha dato atto dell'avvenuto accoglimento, dopo la sentenza di condanna, dell'istanza di dissequestro nei confronti della BADIALI.

Ribadite le osservazioni sulla provvista di giurisdizione contabile sulla vicenda dannosa e, nel merito, sulla fondatezza dell'appello incidentale, per comprovata violazione del rapporto contrattuale in entrambe le tipologie di convenzione (canone fisso o minimo garantito). Confermate anche le considerazioni sul coinvolgimento della BADIALI che, in disparte il rapporto di parentela col SANTUCCI, ha avuto la delega ad operare sui conti "fantasma" ed ha, quindi, concorso alla condotta distrattiva delle imposte, sia versando le imposte riscosse sia facendo prelievi in contanti e pagamenti personali per conto del SANTUCCI. Chiesto, pertanto, il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento di quello incidentale.

L'Avv. Liguori, per l'appellata BADIALI, contesta la predetta definizione di conti "fantasma" in relazione a rapporti formalmente intestati e gestiti da AIPA. Si tratterebbe di una situazione contabile certa e non di contabilità occulta, ossia di denari registrati dalla Sig.ra Paolin (pag. 14 dell'atto di citazione) su indicazione del SANTUCCI, unico responsabile del danno in questione. Delle rilevate anomalie, sfuggite alla società di revisione, non avrebbe potuto avvedersi la BADIALI, inconsapevole operatrice sui conti UNIPOL e BARCLAYS.

Al termine della discussione, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio, in rito, riunisce gli appelli proposti e rigetta le eccezioni pregiudiziali sollevate dall'AIPA S.p.A in liquidazione, dichiarando, *in primis*, la sussistenza della giurisdizione contabile, attribuita direttamente dall'art. 103, comma 2, Cost., con particolare riferimento alla responsabilità contabile di cui è causa.

AIPA è concessionaria del servizio di riscossione dell'imposta comunale di pubblicità e dei diritti di affissione e, in tale qualità, è tenuta alla riscossione

delle relative entrate, alla loro rendicontazione e al loro versamento nelle casse dell'amministrazione, in applicazione delle disposizioni recate dall'art. 74 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, dagli artt. 178 e ss. del r.d. 23 maggio 1924, n. 827, e dall'art. 93, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Non è, quindi, sostenibile l'affermazione dell'appellante principale circa la natura privatistica del rapporto convenzionale intercorrente tra la società e i Comuni impositori, con conseguente devoluzione al giudice ordinario delle relative controversie.

Il rapporto concessorio assume, invece, una connotazione eminentemente pubblicistica per gli Enti locali che abbiano optato per l'affidamento a soggetti terzi del servizio di accertamento e riscossione delle rispettive entrate mediante appositi contratti di servizio, nell'ambito della potestà regolamentare di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Ne consegue che la società concessionaria della gestione delle imposte su pubblicità e affissioni, in quanto agente della riscossione contabile, ha l'obbligo di rendere sia il conto amministrativo al Comune (come previsto dai regolamenti di contabilità dell'ente concedente e dalle convenzioni stipulate), sia il conto giudiziale, di cui è destinataria la Corte dei conti. Ciò in base alle norme sul giudizio di conto ai sensi degli artt. 610 e ss. del r.d. n. 827/1924, e dell'art. 93 del TUEL, fermo restando che la responsabilità contabile può essere indagata secondo il rito del giudizio di responsabilità, a norma dell'art. 148, commi 5 e 6, c.g.c.

Ad ulteriore conferma della natura squisitamente pubblicistica del rapporto concessorio, si rammenta che gli agenti contabili, per essere scaricati del denaro riscosso e non versato all'amministrazione, devono fornire la prova che le mancanze o la diminuzione del denaro siano avvenute per causa di forza maggiore o per fatti ad essi non imputabili e non per propria negligenza (art. 194, comma 1, r.d. n. 827/1924), laddove non possono essere scaricati quando abbiano usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture corrispondenti (art. 194, comma 2, r.d. n. 827/1924).

Infine, si richiama l'orientamento consolidato del giudice di legittimità (Cass., sez. un., 24 marzo 2017, n. 7663), secondo cui *"l'attività di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni ha natura di servizio pubblico e l'obbligazione della società concessionaria di versare all'ente locale le somme a tale titolo incassate ha natura pubblicistica, essendo regolata da norme che deviano dal regime comune delle obbligazioni civili in ragione della tutela dell'interesse della pubblica amministrazione creditrice alla pronta e sicura esazione delle entrate; pertanto il rapporto tra società ed ente si configura come rapporto di servizio, in quanto il soggetto esterno si inserisce nell'iter procedimentale dell'ente pubblico, come partecipante dell'attività pubblicistica di quest'ultimo, e la società concessionaria riveste la qualifica di agente contabile non rilevando in contrario né la sua natura di soggetto privato, né il titolo giuridico in forza del quale il servizio viene svolto ed essendo necessario e sufficiente che, in relazione al maneggio di denaro, sia costituita una relazione tra ente pubblico ed altro soggetto, per la quale la percezione del denaro avvenga, in base a un titolo di diritto pubblico o di diritto privato, in funzione della pertinenza di tale denaro all'ente pubblico e secondo uno schema procedimentale di tipo contabile; con la conseguenza che la giurisdizione sulla responsabilità del concessionario appartiene alla Corte dei Conti (Cass. Sez. U. 16/12/2009, n. 26280)"*.

2. Le considerazioni sulla provvista di giurisdizione della Corte sulla

responsabilità contabile dell'AIPA sono rilevanti anche per escludere la sua carenza di legittimazione passiva nel presente giudizio.

In forza del rapporto convenzionale posto in essere da AIPA - per la gestione del servizio di riscossione dei tributi ICP e DA – non può essere esclusa, a priori, la sua qualità di soggetto responsabile nei confronti dei Comuni.

Né tale coinvolgimento può essere eliso dalla comprovata condotta penalmente rilevante del SANTUCCI, il quale ha comunque agito a nome della società, nella propria qualità di amministratore e legale rappresentante della medesima, peraltro intestataria dei conti correnti "fantasma". Si rammenta che la vicenda dannosa ha generato una gestione "in nero" dalla quale la società "aveva tratto vantaggio", come ammesso dal SANTUCCI nel corso dell'interrogatorio del 26 marzo 2014 (atto di citazione, pag. 22).

La responsabilità contabile di cui è causa – perseguita nelle forme del giudizio di responsabilità amministrativo contabile - è distinta da quella prevista dalla l. n. 231/2001, recante la disciplina degli illeciti amministrativi derivanti dalla commissione di un reato.

Si richiama, al riguardo, l'autonomia del giudizio di responsabilità dal giudizio penale in esito al quale è stata emessa sentenza di condanna per peculato nei confronti del SANTUCCI. Le somme ivi indicate corrispondono all'ammontare del denaro pubblico di cui si è impossessato l'autore del peculato, mentre l'oggetto del presente giudizio riguarda l'ammontare delle imposte riscosse dal concessionario e non versate ai Comuni, ossia attiene al rapporto tra Comune ed agenti contabili (di diritto e di fatto) che hanno riscosso e non versato le imposte di esclusiva competenza comunale.

Simmetricamente, l'azione civile promossa dalla società nel processo penale a carico degli amministratori e dei dirigenti attiene alla tutela del patrimonio della società AIPA dai danni cagionati dalle loro condotte illecite, ossia ha riguardato il rapporto interno tra società e amministratore/dipendenti, e non ha coinvolto i Comuni, non qualificati come persone offese e, pertanto, non posti in condizione di costituirsi parte civile nel processo penale.

3. In ordine gradato, il Collegio esclude ogni preclusione derivante dalla sopravvenuta apertura della procedura di amministrazione straordinaria, per la natura di azione di cognizione ordinaria del giudizio di responsabilità in essere. Pur prevedendo, la nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, all'art. 48, che "*Sui beni dei soggetti ammessi alla procedura di amministrazione straordinaria non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, anche speciali*", non si pone, neppure astrattamente, il rischio di una duplicazione del risarcimento del danno, in quanto la legittimazione del Procuratore contabile non è lesiva della *par condicio creditorum* (C. conti, Sez. II, 27 marzo 2018, n. 204).

In sede di legittimità, l'eventualità di un contrasto tra accertamento del credito in sede concorsuale e titolo esecutivo formato dal giudice contabile è stata radicalmente esclusa dalla citata Cass. sez. un., n. 7663/2017.

Neppure si ravvisa incompatibilità tra detta procedura e il sequestro conservativo convertito in pignoramento (nei confronti di AIPA e SANTUCCI) e poi sospeso dalla proposizione dell'appello. Il provvedimento cautelare confermato nei confronti della BADIALI è, invece, venuto meno a seguito dell'accoglimento, dopo la sentenza di condanna, dell'istanza di dissequestro, come rappresentato dalla Procura generale in udienza.

4. Il Collegio, respinte le eccezioni pregiudiziali sollevate con l'appello

principale, lo respinge nel merito e accoglie l'appello incidentale del Procuratore regionale presso la Sezione Lombardia, con riferimento ai capi 9, 12, 13 e 14 della sentenza n. 117/2017.

La sentenza gravata deve essere confermata nelle parti restanti, ossia ove istituisce il vincolo della solidarietà tra agenti contabili di fatto e di diritto, trattandosi di una fattispecie di responsabilità contabile nella quale il danno (l'ammanco) è conseguenza di una condotta dolosa riferibile a tutti i soggetti che vi hanno concorso. In particolare, la responsabilità di AIPA non può essere esclusa o ridotta per effetto della condotta penalmente rilevante attribuita al SANTUCCI – come ritenuto dalla società con il motivo di appello n. 4 – in quanto la gestione extra contabile è stata realizzata mediante conti correnti intestati ad AIPA, che ne avrebbe tratto vantaggi, come esposto nel precedente **punto 2**.

Né la condanna pronunciata in sede contabile espone la società al rischio di duplicazione del debito – come ritenuto dall'AIPA con il motivo di appello n. 5 – per le ragioni già esposte al precedente **punto 3**.

5. Con riferimento al **capo 9** della sentenza impugnata, si impone una riconsiderazione della posizione della Sig.ra BADIALI, che ha agito in qualità di presidente del consiglio di amministrazione e, dal 2011, amministratore unico di AIPAGEST S.r.l. e, in tale veste, ha avuto il maneggio del denaro pubblico riscosso ed ha concorso alla condotta distrattiva delle imposte, disponendo della delega sul conto UNIPOL utilizzato per la distrazione e avendo operato sullo stesso, sia versando le imposte riscosse sia facendo prelievi in contanti e pagamenti personali per conto del SANTUCCI.

Nella presente fattispecie di responsabilità contabile, la BADIALI ha agito come contabile di fatto, ai sensi dell'art. 178, co. 1, lett. e), r.d. n. 827/1924, con una movimentazione diretta di somme pari a euro 1.508.492,00. In questi termini deve essere contenuta la responsabilità della medesima che, a prescindere dal coinvolgimento nel fatto di reato – accertato nei soli confronti del SANTUCCI – disponeva di un notevole grado di autonomia gestoria. Contrariamente a quanto affermato dal Giudice di prime cure, le cariche ricoperte dalla BADIALI nella società, unitamente al maneggio e alla disposizione di denaro pubblico, danno prova di un ruolo non secondario nella vicenda dannosa in esame; né la sua posizione può essere paragonabile a quella dei dipendenti della società, quali la Sig.ra Paolin, che hanno agito come meri fiduciari del SANTUCCI. Infine, si rammenta che, in altra vicenda dannosa, sempre originata dal procedimento penale n. 1201/2014 R.G.N.R., la BADIALI è stata condannata (C. conti, Sez. giur. Emilia-Romagna, n. 186/2017), con sentenza confermata da questa Sezione giurisdizionale d'appello (sentenza 4 giugno 2018, n. 228). Pertanto, in riforma del capo 9 della sentenza gravata, la Sig.ra BADIALI è condannata, in solido con AIPA e SANTUCCI, al risarcimento del complessivo danno erariale, fino alla concorrenza di euro 1.508.492,00.

6. Con riferimento ai successivi motivi di appello incidentale della Procura regionale, il Collegio accoglie la richiesta di riforma dei **capi 12, 13 e 14** della sentenza impugnata, avuto riguardo alla decurtazione, dal danno complessivo – come quantificato nelle 12 annotazioni della G.d.F. del 9 aprile 2015 - degli importi per ICP/DA distratti su conti correnti UNIPOL e BARCLAYS riferibili sia ai rapporti concessori con corrispettivo determinato “a canone fisso” sia a quelli remunerati con il criterio del “minimo garantito”, avuto riguardo anche alle somme riscosse e non attribuite ad alcun Ente locale impositore.

6.1 Posto che l'intera ipotesi accusatoria si fonda sull'artificiosa creazione di una gestione extra contabile, nella quale affluivano le somme versate dai contribuenti e non rendicontate ai Comuni impositori, né palesate nei conti ufficiali della società concessionaria, la Sezione regionale ha ritenuto che la previsione di un canone fisso rende *"sostanzialmente irrilevante, dal punto di vista dell'Ente locale, la specifica entità dell'ICP riscossa dal concessionario stesso"*, considerato che i maggiori introiti, transitati sui conti UNIPOL o BARCLAYS, non avrebbero potuto portare al singolo Comune alcun diretto beneficio economico, *"già contrattualmente soddisfatto dalla percezione del canone fisso"*.

Con riferimento alle convenzioni "a minimo garantito", la sentenza impugnata stabilisce che al *"comune risulta dovuta esclusivamente la quota depurata dall'aggio pattuito, atteso che quest'ultimo sarebbe comunque spettato al concessionario anche nel caso in cui l'introito fosse stato incluso nella rendicontazione"*.

Tali assunti non possono essere condivisi.

Va, al riguardo, considerato che: a) soggetto attivo dell'imposta, nella specie ICP e DA, è l'ente locale, anche nella fase affidata alla materiale gestione della società concessionaria, sulla base delle convenzioni stipulate, b) l'imposta riscossa conserva la sua natura pubblica sino all'avvenuta regolazione dei rapporti di debito-credito tra il Comune e la concessionaria, mediante l'approvazione del rendiconto, da cui deve risultare l'intero ammontare dell'imposta riscossa (art. 4, D.M. 26 aprile 2014); c) la rendicontazione costituisce il presupposto essenziale di ogni valutazione circa la correttezza dei corrispettivi trattenuti dal concessionario, quale che sia la modalità di calcolo (canone fisso o minimo garantito); d) la rendicontazione di tutte le somme riscosse deve dare evidenza del c.d. gettito lordo conseguito, su cui va calcolata la percentuale di aggio, oppure il canone fisso, onde consentire il contestuale riversamento all'ente impositore delle somme riscosse (cfr. art. 17, d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112).

In applicazione di tali principi, è stata ritenuta la sussistenza della giurisdizione contabile in materia (v. precedente **punto 1**), proprio sulla scorta della natura pubblica del rapporto convenzionale intercorrente tra la società e i Comuni impositori, da cui deriva che i corrispettivi spettanti ad AIPA in dipendenza di tale rapporto non possono avere diversa connotazione.

Con riferimento alla necessaria rendicontazione delle somme riscosse, va ricordato che, in tema di responsabilità contabile, l'onere della prova è ripartito tra l'attore (il P.M. contabile) – tenuto a dimostrare l'inadempimento, ossia l'ammontare del denaro riscosso e rimasto in carico all'agente della riscossione – e l'agente contabile convenuto, cui spetta eccepire l'esatto adempimento dell'obbligazione, fornendo la prova di aver versato quanto dovuto, in applicazione delle norme primarie, regolamentari e della convenzione stipulata (*ex multis*, v. C. conti, Sez. giur. Emilia-Romagna, n. 186/2017).

Gli agenti contabili, per essere disincaricati del denaro riscosso e non versato all'amministrazione, devono fornire la prova che *"ad essi non sia imputabile il danno, né per negligenza, né per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione del danaro o delle cose avute in consegna"* mentre non possono essere disincaricati quando abbiano usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture corrispondenti (art. 194, commi 1 e 2, r.d. n. 827/1924).

6.2 Sul piano probatorio, nel capo 11 della sentenza gravata si dà atto che l'AIPA non ha riscontrato la specifica richiesta istruttoria relativa agli importi per ICP e DA riscossi e non affluiti nei conti UNIPOL e BARCLAYS (punto 1 dell'ordinanza n. 35/2016, depositata l'11 aprile 2016).

Tuttavia, il Giudice di prime cure ritiene *“incontroverso che quegli introiti extra Unipol e Barclays sono stati correttamente contabilizzati da AIPA ed altrettanto correttamente rendicontati a ciascun comune”*.

Si osserva che tali importi, non compresi nell'atto di citazione, sono estranei al presente giudizio. Tuttavia, la Sezione territoriale ha svolto un'istruttoria al riguardo e la Procura generale ne fa specifico motivo di appello incidentale ritenendo erroneamente trattarsi di somme comprese nei predetti conti “fantasma”.

6.3 Con riguardo, invece, agli importi dirottati nei conti UNIPOL e BARCLAYS – oggetto di causa – l'AIPA, nella memoria depositata il 5 maggio 2016, ha ribadito espressamente che la società non era a conoscenza dei predetti conti correnti e che tutte le somme ivi transitate non potevano e non sono state oggetto della rendicontazione presentata ai Comuni, la quale riguardava soltanto le somme riscosse attraverso i conti correnti conosciuti alla società di riscossione. Dello stesso tenore sono le dichiarazioni del SANTUCCI rese durante l'interrogatorio di garanzia del 26 marzo 2014 (atto di citazione, pagg. 11 e 18).

La società AIPA, nella stessa memoria, ha fornito elementi di chiarezza sul lavoro di ricostruzione degli importi non rendicontati - in quanto confluiti nei conti UNIPOL e BARCLAYS per essere poi distratti con le modalità sopra indicate - lavoro compiuto dal dirigente AIPA Corrado Malandrino e posto a base delle 12 annotazioni della G.d.F. da cui è originato l'atto di citazione della Procura regionale.

La ricostruzione contabile, ad avviso della società, è stata preordinata al solo *“fine di poter determinare con certezza non solo a quale soggetto dovesse essere imputato il versamento, ma soprattutto a quale tributo o diritto (mezzo o campagna affissioni) dovesse essere imputato tale versamento così da poter determinare il Comune cui imputare la riscossione effettuata”*. Lo scopo era, quindi, l'abbinamento degli importi versati nei conti UNIPOL e BARCLAYS ai Comuni italiani sottostanti.

Ritiene, invece, il primo Giudice, che l'AIPA era in grado di rendicontare le somme spettanti ai Comuni in epoca precedente alla quantificazione Malandrino, come si legge nell'ordinanza n. 35/2016. Alla luce delle riferite circostanze è, invece, da presumere che la Sezione lombarda si riferisse alle somme extra UNIPOL e BARCLAYS, effettivamente rendicontate e non contestate.

Peraltro la società, nella richiamata memoria come negli atti del giudizio di appello, non mette in dubbio la correttezza della quantificazione riportata sia nell'atto di citazione sia nell'ordinanza istruttoria n. 35/2016, che indica in euro 6.906.600,85 gli incassi ricevuti nei predetti conti correnti, di cui 6.120.157,54 imputati ai singoli Comuni sul territorio nazionale ed euro 786.443,31 che la società non è riuscita a ricondurre a alcun Ente locale.

Viceversa, l'AIPA rivendica la spettanza dei corrispettivi per le predette attività di riscossione, in quanto teoricamente spettanti ai Comuni in base allo specifico regime convenzionale (canone fisso oppure aggio sul minimo garantito), ma non offre alcuna prova a discarico dell'ammanco cagionato.

Né la prova può essere desunta dalle affermazioni di cui al capo 12 della

sentenza appellata, secondo cui “*sul piano concettuale deve ritenersi dimostrato, in virtù del ragionamento esemplificativo svolto al paragrafo 12 dell’ordinanza n. 35/2016, che il canone fisso è stato regolarmente pagato da AIPA alle previste scadenze*”. Infatti, nel par. 12 della richiamata ordinanza istruttoria, si trova un ulteriore rimando, sicché “*la prova dell’effettivo pagamento del canone fisso è agevole trarla sia dai faldoni 5, 6 e 7 contenenti gli atti del procedimento penale R.G.N.R. n. 1201/2014 (sfociato nella condanna del Santucci), sia dai DVD acclusi alla quantificazione Malandrino*”.

Da ciò si desume che è da considerare dirimente, a chiusura del cerchio, la ricostruzione contabile del dirigente Malandrino che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice territoriale, ha avuto soltanto la funzione di accertare la riconducibilità ai Comuni italiani delle imposte versate dai contribuenti, con separata indicazione del regime convenzionale per ciascuno degli Enti impositori.

Pertanto, non vi è prova della prescritta rendicontazione, in via amministrativa o mediante conto giudiziale, da parte degli agenti contabili convenuti in primo grado (di diritto e di fatto), i quali, di conseguenza, non potevano essere scaricati, neppure con riferimento alle clausole convenzionali che prevedono la remunerazione del servizio di riscossione con un canone fisso. Ciò in quanto l’occultamento fraudolento di parte delle riscossioni rende illecita la gestione di tali denari pubblici (che non vengono conteggiati nel gettito lordo conseguito) e del pari illecita la loro ritenzione a titolo di asseriti corrispettivi sia come aggio che come eccedenza rispetto al canone fisso versato.

7. Per tutte le predette considerazioni, è respinto l’appello proposto dall’AIPA ed è accolto l’appello incidentale della Procura regionale. In riforma della sentenza gravata, vi è condanna in solido al risarcimento del danno erariale, pari a complessivi euro 3.849.598,80, di AIPA S.p.A. e di SANTUCCI Daniele per l’intero e di BADIALI Maria Grazia fino all’importo di euro 1.508.492,00. In questi termini, il sequestro conservativo confermato in primo grado si converte in pignoramento, a norma degli artt. 80 c.g.c. e 686 c.p.c. Il danno complessivo deve essere risarcito per euro 786.443,31 all’Erario statale (Ministero dell’economia e delle finanze) e, per 3.063.155,49 ai 460 Comuni impositori siti nella Regione Lombardia sotto individuati, secondo l’elencazione desunta dalle 12 annotazioni della G.d.f. del 9 aprile 2015 (atto di citazione, pagg. 58-77):

COMUNE	IMPORTO	
PROVINCIA DI BERGAMO		
1	ALBANO SANT’ALESSANDRO	18.742,58
2	ALME’	8.119,89
3	ALMENNO SAN BARTOLOMEO	96,62
4	ALMENNO SAN SALVATORE	1.449,57
5	ANTEGNATE	1.405,00
6	AVIATICO	96,62
7	AZZANO SAN PAOLO	2.183,18
8	BAGNATICA	8.105,00
9	BARZANA	2,00
10	BERGAMO	1.738,60
11	BOLTIERE	2.977,00
12	BONATE SOPRA	3.474,29
13	BONATE SOTTO	869,68

14	BRACCA	1.105,59
15	BREMBATE DI SOPRA	4.326,82
16	BREMBILLA	1.208,97
17	BRUSAPORTO	553,43
18	CALCINATE	1.367,49
19	CAPIZZONE	1.263,86
20	CARAVAGGIO	4.380,01
21	CASTEL ROZZONE	341,19
22	CENE	672,70
23	CHIGNOLO D'ISOLA	1.491,43
24	CISERANO	4.322,24
25	CIVIDATE AL PIANO	4.557,68
26	COLOGNO AL SERIO	2.248,40
27	COLZATE	2.163,85
28	COMUN NUOVO	1.473,97
29	CORTENUOVA	2.699,40
30	COSTA DI SERINA	519,86
31	CREDARO	825,86
32	CURNO	3.485,76
33	FILAGO	699,00
34	FONTANELLA	519,00
35	GHISALBA	9.748,68
36	GRASSOBBIO	2.003,00
37	GRUMELLO DEL MONTE	4.082,63
38	ISSO	2.493,29
39	LALLIO	6.373,38
40	LEVATE	6.069,19
41	LURANO	678,57
42	MADONE	2.492,72
43	MARTINENGO	191,00
44	MORNICO AL SERIO	3.881,24
45	MOZZO	27.225,85
46	NEMBRO	9.505,02
47	OLTRE IL COLLE	2.036,53
48	OSIO SOPRA	15.657,10
49	OSIO SOTTO	24.393,51
50	PALAZZAGO	1.463,21
51	PEDRENGO	1.841,38
52	POGNANO	665,24
53	PONTE SAN PIETRO	9.706,15
54	PONTERANICA	159,06
55	PONTIDA	2.877,06
56	PONTIROLO NUOVO	4.208,83
57	PRADALUNGA	2.721,53
58	PREDORE	2.051,96
59	PRESEZZO	2.137,59
60	RANICA	1.385,00
61	ROTA D'IMAGNA	1.206,96
62	SARNICO	2.465,38
63	SERiate	4.226,12

64	SERINA	1.239,53
65	TERNO D'ISOLA	1.893,71
66	TORRE BOLDONE	4.178,00
67	TRESCORE BALNEARIO	5.384,53
68	TREVIGLIO	14.486,00
69	TREVILOLO	6.304,81
70	URGNANO	7.251,00
71	VALBREMBO	4.949,75
72	VERDELLINO	4.602,92
73	VERDELLO	12.554,30
74	VERTOVA	657,60
75	VIADANICA	786,29
76	VILLA D'ALME'	17.801,19
PROVINCIA DI BRESCIA		
77	ACQUAFREDDA	2.462,50
78	BAGNOLO MELLA	14.308,16
79	BARGHE	2.365,87
80	BERZO INFERIORE	2.463,57
81	BORGO SAN GIACOMO	473,59
82	BORGOSATOLLO	3.075,59
83	BORNO	4.203,72
84	BRAONE	1.600,37
85	BRESCIA	1.953,10
86	CALCINATO	6.930,55
87	CAPO DI PONTE	1.334,33
88	CARPENEDOLO	5.826,65
89	CASTEL MELLA	5.801,63
90	CAZZAGO SAN MARTINO	7.046,42
91	CERVENO	341,19
92	CIVIDATE CAMUNO	3.767,32
93	EDOLO	3.899,71
94	FLERO	7.091,63
95	GAMBARA	2.763,30
96	GARGNANO	106,00
97	GIANICO	786,29
98	GOTTOLENGO	1.110,16
99	GUSSAGO	6.213,68
100	LENO	10.918,03
101	LUMEZZANE	16.016,40
102	MALEGNO	1.224,29
103	MALONNO	929,57
104	MANERBA DEL GARDA	1.156,00
105	MANERBIO	11.728,23
106	MARONE	1.194,29
107	MAZZANO	7.829,61
108	MONIGA DEL GARDA	3.841,29
109	MUSCOLINE	75,00
110	NAVE	6.663,79
111	NUVOLENTO	174,00
112	NUVOLERA	10.586,53
113	ONO SAN PIETRO	244,57

114	OSPITALETTO	7.979,85
115	PADERNO FRANCIACORTA	1.100,62
116	PAITONE	3.626,77
117	PIAN CAMUNO	3.511,73
118	PIANCOGNO	226,00
119	PISOGNE	3.611,99
120	PONCARALE	3.401,18
121	PONTE DI LEGNO	4.437,43
122	PONTEVICO	4.928,45
123	PONTOGLIO	723,00
124	PRALBOINO	2.397,80
125	QUINZANO D'OGGIO	3.504,21
126	REMEDELLO	442,00
127	REZZATO	5.372,00
128	RONCADELLE	9.251,72
129	ROVATO	37.989,96
130	RUDIANO	319,00
131	SALO'	22.810,42
132	SAN FELICE DEL BENACO	1.058,00
133	SAREZZO	8.750,23
134	SOIANO DEL LAGO	595,00
135	SONICO	2.886,11
136	URAGO D'OGGIO	2.678,37
137	VEROLAVECCHIA	7.014,18
138	VEZZA D'OGGIO	2.402,48
139	VILLANUOVA SUL CLISI	1.095,72
PROVINCIA DI COMO		
140	ALBAVILLA	247,57
141	ALZATE BRIANZA	2.792,00
142	ANZANO DEL PARCO	3.612,25
143	BELLAGIO	224,00
144	BEREGAZZO CON FIGLIARO	1.293,62
145	BREGNANO	4.967,16
146	CADORAGO	3.863,00
147	CAPIAGO INTIMIANO	180,00
148	CARLAZZO	4.347,44
149	CASNATE CON BERNATE	246,57
150	CIRIMIDO	619,48
151	CREMIA	259,57
152	DOMASO	1.108,02
153	DONGO	1.779,00
154	FENEGRO'	907,51
155	GERA LARIO	4.703,00
156	GRANDOLA ED UNITI	14.239,95
157	GRAVEDONA	570,50
158	GRAVEDONA ED UNITI	314,00
159	LIPOMO	1.716,30
160	LOCATE VARESINO	229,49
161	LOMAZZO	12.530,54
162	LURAGO D'ERBA	5.548,15
163	LURAGO MARINONE	454,62

164	LURATE CACCIVIO	10.173,13
165	MARIANO COMENSE	24.691,48
166	MENAGGIO	3.107,55
167	MONTORFANO	1.066,57
168	MUSSO	247,57
169	OLGIATE COMASCO	24.859,88
170	OLTRONA DI SAN MAMETTE	638,57
171	ORSENIGO	14,00
172	PIANELLO DEL LARIO	246,57
173	PLESIO	246,57
174	ROVELLASCA	2.064,29
175	ROVELLO PORRO	905,00
176	SORICO	4.783,20
177	TAVERNERIO	600,62
178	TURATE	1.987,87
179	VALMOREA	244,57
180	VENIANO	1.847,17
PROVINCIA DI CREMONA		
181	ANNICCO	701,91
182	CAPERGNANICA	371,38
183	CASALBUTTANO ED UNITI	2.083,80
184	CASALE CREMASCO-VIDOLASCO	3,00
185	CASALMORANO	2.175,05
186	CICOGNOLO	1.769,51
187	GENIVOLTA	847,00
188	MALAGNINO	2.365,29
189	MONTE CREMASCO	318,62
190	OFFANENGO	3.231,63
191	PALAZZO PIGNANO	698,00
192	RICENGO	612,00
193	RIVOLTA D'ADDA	6.303,35
194	SONCINO	9.871,59
195	SORESINA	4.486,84
196	SPINADESCO	2.078,00
197	SPINO D'ADDA	6.651,76
198	VAIANO CREMASCO	651,50
PROVINCIA DI LECCO		
199	ABBADIA LARIANA	399,43
200	BELLANO	3.036,55
201	CASSAGO BRIANZA	386,34
202	CERNUSCO LOMBARDONE	3.049,93
203	COLICO	2.200,18
204	DERVIO	1.614,14
205	LIERNA	167,00
206	MALGRATE	5.535,87
207	OSNAGO	12.484,47
208	PERLEDO	119,62
209	VARENNA	80,00
PROVINCIA DI LODI		
210	BERTONICO	323,00
211	FOMBIO	2.245,65

212	MONTANASO LOMBARDO	4.615,14
213	SANT'ANGELO LODIGIANO	12.600,19
214	SOMAGLIA	6.055,36
215	TAVAZZANO	433,35
216	TAVAZZANO CON VILLAVESCO	9.868,19
PROVINCIA DI MANTOVA		
217	ACQUANEGRA SUL CHIESE	1.569,13
218	ASOLA	11.651,75
219	BORGOFORTE	9.147,13
220	CANNETO SULL'OGLIO	2.022,44
221	CASALOLDO	1.366,79
222	CASTEL GOFFREDO	15.270,13
223	CASTELBELFORTE	2.295,37
224	CAVRIANA	1.103,50
225	CERESARA	2.234,58
226	DOSOLO	4.823,61
227	GOITO	13.674,42
228	GONZAGA	3.954,69
229	GUIDIZZOLO	3.823,37
230	MARIANA MANTOVANA	2,00
231	MARMIROLO	9.940,76
232	MEDOLE	13.721,94
233	PIUBEGA	510,29
234	POGGIO RUSCO	1.263,00
235	REVERE	2.710,23
236	RIVAROLO MANTOVANO	1.047,25
237	RODIGO	3.978,16
238	ROVERBELLA	2.458,38
239	SAN BENEDETTO PO	4.280,77
240	SAN GIACOMO DELLE SEGNATE	561,00
241	SOLFERINO	5.798,53
242	VIADANA	19.668,72
243	VIRGILIO	1.940,00
244	VOLTA MANTOVANA	3.837,54
PROVINCIA DI MILANO		
245	ALBAIRATE	7.415,14
246	ASSAGO	220.452,84
247	BARANZATE	4.950,21
248	BAREGGIO	20.286,72
249	BASIANO	366,50
250	BASIGLIO	294,43
251	BERNATE TICINO	389,90
252	BINASCO	42.944,10
253	BOFFALORA SOPRA TICINO	2.962,32
254	BRESSO	26.116,79
255	BUCCINASCO	25.004,42
256	BUSCATE	4.921,29
257	BUSSERO	3.411,03
258	BUSTO GAROLFO	15.856,59
259	CAMBIAGO	7.322,14
260	CARPIANO	3.660,29

261	CARUGATE	163.302,46
262	CASARILE	8.327,29
263	CASSINA DE' PECCHI	7.285,08
264	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	57.540,04
265	CERRO AL LAMBRO	8.909,77
266	CESANO BOSCONI	29.317,03
267	CINISELLO BALSAMO	306,00
268	CISLIANO	2.848,87
269	COLOGNO MONZESE	145.695,27
270	CORBETTA	37.493,03
271	CUGGIONO	3.859,28
272	CUSAGO	209,00
273	CUSANO MILANINO	12.172,77
274	DAIRAGO	2.419,93
275	GARBAGNATE MILANESE	1.401,00
276	GORGONZOLA	16.223,60
277	INZAGO	36.863,71
278	LACCHIARELLA	15.087,68
279	LOCATE DI TRIULZI	12.826,28
280	MAGNAGO	1.997,26
281	MASATE	626,00
282	MEDIGLIA	21.119,03
283	MELZO	1.342,00
284	MESERO	4.348,71
285	NOVATE MILANESE	11.035,14
286	NOVIGLIO	10.950,86
287	OSSONA	103,83
288	PADERNO DUGNANO	43.020,26
289	PARABIAGO	3.692,00
290	PERO	873,00
291	POZZUOLO MARTESANA	6.370,99
292	PREGNANA MILANESE	25.529,04
293	RHO	29.836,54
294	ROBECCO SUL NAVIGLIO	4.855,00
295	SAN GIORGIO SU LEGNANO	1.122,72
296	SAN VITTORE OLONA	833,11
297	SANTO STEFANO TICINO	2.251,43
298	SETTIMO MILANESE	7.340,56
299	TRUCCAZZANO	9.892,10
300	VANZAGHELLO	5.243,84
301	VANZAGO	1.949,03
302	VAPRIO D'ADDA	4.522,47
303	VERNATE	3.228,74
304	VIGNATE	19.478,00
305	VILLA CORTESE	2.264,00
306	ZIBIDO SAN GIACOMO	23.774,12
PROVINCIA DI MONZA BRIANZA		
307	BARLASSINA	5.145,30
308	BELLUSCO	18.760,20
309	BRUGHERIO	72.226,98
310	CAPONAGO	14.511,77

311	COGLIATE	391,76
312	CONCOREZZO	12.558,90
313	NOVA MILANESE	18.584,40
314	VEDANO AL LAMBRO	3.318,66
PROVINCIA DI PAVIA		
315	BORGO SAN SIRO	1.570,70
316	CAMPOSPINOSO	2.240,29
317	CERTOSA DI PAVIA	5.733,90
318	CODEVILLA	3.789,97
319	GRAVELLONA LOMELLINA	629,49
320	PALESTRO	2.656,16
321	PARONA	5.491,73
322	PAVIA	900,57
323	PIEVE ALBIGNOLA	1.071,29
324	ROVESCALA	45,45
325	SOMMO	1.807,29
326	TRIVOLZIO	1.852,67
327	VALLE LOMELLINA	410,63
328	ZEME	2.374,67
329	ZENEVREDO	410,57
PROVINCIA DI SONDRIO		
330	ALBOSAGGIA	5.771,00
331	ANDALO VALTELLINO	358,00
332	APRICA	9.013,54
333	ARDENNO	6.552,69
334	BIANZONE	3.013,93
335	BORMIO	2.666,83
336	BUGLIO IN MONTE	1.435,00
337	CAIOLO	1.019,00
338	CAMPODOLCINO	3.084,40
339	CASTIONE ANDEVENNO	16.437,57
340	CERCINO	314,50
341	CHIURO	1.037,00
342	COLORINA	11.575,00
343	COSIO VALTELLINO	14.643,40
344	DAZIO	218,00
345	DELEBIO	3.662,56
346	DUBINO	21.003,50
347	FORCOLA	1.315,00
348	GORDONA	489,31
349	GROSIO	10.292,45
350	GROSOTTO	1.612,43
351	LIVIGNO	10.309,42
352	LOVERO	2.410,33
353	MANTELLO	1.589,00
354	MAZZO DI VALTELLINA	1.338,57
355	MESE	1.451,35
356	MONTAGNA IN VALTELLINA	2.075,00
357	MORBEGNO	544,37
358	NOVATE MEZZOLA	11.682,92
359	PIANTEDO	3.544,05

360	PIATEDA	2.520,00
361	PIURO	1.234,62
362	POGGIRIDENTI	4.370,93
363	PONTE IN VALTELLINA	2.559,62
364	POSTALESIO	2.009,16
365	PRATA CAMPORTACCIO	12.642,97
366	ROGOLO	2.745,10
367	SAMOLACO	5.541,90
368	SAN GIACOMO FILIPPO	340,40
369	SONDRIO	4.403,39
370	TALAMONA	11.504,74
371	TEGLIO	19.201,86
372	TIRANO	11.399,95
373	TOVO DI SANT'AGATA	2.748,40
374	TRESIVIO	1.635,00
375	VAL MASINO	61,00
376	VALDIDENTRO	2.493,96
377	VALMASINO	30,50
378	VERCEIA	1.759,93
379	VERVIO	96,62
380	VILLA DI CHIAVENNA	3.272,32
PROVINCIA DI VARESE		
381	ALBIZZATE	6.747,68
382	ANGERA	5.015,05
383	ARSAGO SEPRIO	6.964,94
384	AZZIO	2,00
385	BARASSO	372,43
386	BARDELLO	879,00
387	BESANO	1.768,11
388	BESOZZO	33.917,04
389	BIANDRONNO	4.733,79
390	BREBBIA	3.593,98
391	BREZZO DI BEDERO	551,39
392	BRISSAGO-VALTRAVAGLIA	1.041,59
393	CADEGLIANO-VICONAGO	32,94
394	CADREZZATE	281,43
395	CARAVATE	394,43
396	CARONNO VARESINO	1.098,92
397	CASALE LITTA	266,43
398	CASALZUIGNO	678,91
399	CASORATE SEMPIONE	7.794,94
400	CASSANO VALCUVIA	1.452,89
401	CASTELLANZA	92.839,66
402	CASTELSEPRIO	1.269,84
403	CASTIGLIONE OLONA	1.993,92
404	CASTRONNO	2.206,90
405	CAVARIA CON PREMEZZO	4.020,06
406	CITTIGLIO	689,72
407	CLIVIO	1.092,00
408	COCQUIO TREVISAGO	6.112,11
409	COMERIO	1.219,67

410	CREMENAGA	905,11
411	CUGLIATE FABIASCO	989,45
412	CUNARDO	1.493,35
413	CUVEGLIO	6.773,07
414	CUVIO	277,29
415	DUMENZA	275,29
416	GAVIRATE	29.563,44
417	GAZZADA SCHIANNO	11.262,15
418	GEMONIO	3.548,66
419	GERENZANO	40,73
420	GERMIGNAGA	4.090,54
421	GOLASECCA	28,00
422	GRANTOLA	625,30
423	ISPRA	2.457,67
424	JERAGO CON ORAGO	3.681,40
425	LAVENA PONTE TRESA	1.728,01
426	LAVENO-MOMBELLO	747,80
427	LEGGIUNO	1.538,17
428	LONATE CEPPINO	60,00
429	LOZZA	1.104,32
430	LUINO	1.380,00
431	LUVINATE	275,29
432	MACCAGNO	962,39
433	MALGESSO	1.790,30
434	MARCHIROLO	3.138,39
435	MARNATE	3.016,86
436	MESENZANA	21.287,40
437	MONVALLE	1.167,62
438	MORAZZONE	2.802,40
439	MORNAGO	1.942,98
440	OGGIONA CON SANTO STEFANO	2.046,52
441	ORIGGIO	3.296,79
442	PORTO CERESIO	420,67
443	RANCIO VALCUVIA	3.519,56
444	SANGIANO	69,00
445	SESTO CALENDE	9.961,27
446	SOLBIATE ARNO	2.902,43
447	SOLBIATE OLONA	2.815,62
448	SOMMA LOMBARDO	40.188,50
449	SUMIRAGO	2.483,61
450	TAINO	671,62
451	TERNATE	1.407,00
452	TRADATE	34.738,70
453	TRAVEDONA-MONATE	1.015,91
454	VALGANNA	948,75
455	VARANO BORGHI	14,00
456	VENEGONO INFERIORE	2.645,14
457	VENEGONO SUPERIORE	2.686,39
458	VERGIATE	9.878,12
459	VIGGIU'	889,73
460	VIZZOLA TICINO	1.299,62

La decorrenza della rivalutazione monetaria, per tutte le somme dovute, è fissata all'1 gennaio 2014, mentre gli interessi legali decorrono dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico delle parti soccombenti in misura uguale.

P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, riuniti gli appelli, respinge l'appello principale e accoglie l'appello incidentale; per l'effetto, riforma la sentenza n. 117/2017 e condanna in solido al risarcimento del danno erariale, pari a complessivi euro 3.849.598,80, AIPA S.p.A. e SANTUCCI Daniele per l'intero e BADIALI Maria Grazia fino all'importo di euro 1.508.492,00; danno da corrispondere per euro 3.063.155,49 ai 460 Comuni impositori siti nella Regione Lombardia sopra individuati e per euro 786.443,31 all'Erario statale da individuarsi nel Ministero dell'economia e delle finanze; oltre a rivalutazione monetaria con decorrenza fissata, per tutte le somme dovute, all'1 gennaio 2014; oltre a interessi legali dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo.

Le spese del giudizio, anche per il primo grado, seguono la soccombenza e sono poste a carico delle parti soccombenti in misura uguale e si liquidano in euro 6.679.00 (seimilaseicentoseptantannove/00)

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31 maggio 2018.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Dott.ssa Adelisa Corsetti

F.to Dott. Enzo Rotolo

Depositata il 09/07/2018

La Dirigente

F.to Dott.ssa Daniela D'Amaro